



LUISA ROSSI
Notaio

Repertorio n.36054

Fascicolo n.17976

Verbale dell' Assemblea dell'Associazione

"SOCIETA' DI EDUCAZIONE CINOFILA"

in sigla "S.E.C."

con sede in Pesaro

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno dodici del mese di febbraio, alle
ore undici

12.2.2026

In Pesaro, nei mio studio sito in via Guidubaldo II della Rovere
n.9

Avanti a me Dott.ssa Luisa Rossi, Notaio in Pesaro, iscritto presso
il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino

è presente il signor

Roberto DEL MONTE, nato a Pesaro il 7 marzo 1974, residente a Pesaro Via Rosati n.15, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente della "SOCIETA' DI EDUCAZIONE CINOFILA" in sigla (S.E.C.) con sede in Pesaro, Via Rosati n.15, codice fiscale 02094340417, associazione non riconosciuta, costituita con atto a rogito Notaio Alberto Cimmino Nelson di Pesaro il 15 febbraio 2002, rep.1382/1101, registrato a Pesaro il 5 marzo 2002 al n.1087

Il Comparente dichiara che in questo giorno, ora e luogo è riunita
l'Assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul se-

REGISTRATO
a PESARO
il 05/03/2026
n. 1131
Serie 1T

guente

ordine del giorno

- approvazione nuovo Statuto in conformità al D.lgs 117/2017, comprensivo dell'art.4 e dell'art.4-bis, relativi alle attività di interesse generale, alle attività sociali, alla protezione civile, alla formazione cinofila di pubblica utilità e all'istituzione dei Centri Studi, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il Comparente assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 18 dello statuto e dichiara che:

- la presente Assemblea è stata convocata a norma di statuto mediante comunicazione scritta ai sensi del vigente statuto associativo;

- sono presenti, in proprio e per deleghe che verranno conservate agli atti dell'associazione, n.ro 7 (sette) associati rappresentanti il "quorum costitutivo" per la validità dell'Assemblea che è in seconda convocazione essendo la prima andata deserta;

- del Consiglio direttivo sono presenti oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Rossella Amadori, Angiolo Giabbani, Giulia Moscatelli, Rosella Amadori, Donatella Balestrieri

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.

E chiama me Notaio a redigere il verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue

Il Presidente premette che:

- l'Associazione è stata costituita con atto Notaio Alberto Cimmino Nelson in data 15 febbraio 2002 rep.1382/1101, sopra citato ed opera continuativamente nel settore dell'educazione cinofila, del volontariato e delle attività di utilità sociale;
- l'Associazione risulta iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Marche al n. 601310 e non è stata trasmigrata automaticamente al RUNTS per carenza di informazioni;
- l'Associazione risulta iscritta nell'Elenco nazionale delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi del DPR 194/2001 (Classifica L 425);
- l'Associazione ha ottenuto parere favorevole da ASUR Marche per lo svolgimento delle attività di educazione cinofila;
- l'Associazione svolge attività di rilevante interesse sociale anche a favore di soggetti in condizioni di fragilità, in particolare minori e giovani con disabilità e disturbi dello spettro autistico, anche mediante progetti di *pet therapy* e attività assistite con il cane;
- l'Associazione svolge attività di protezione civile e supporto alla gestione delle emergenze, in collaborazione con enti pubblici e istituzioni competenti;
- l'Associazione svolge attività di formazione cinofila finalizzata al supporto di attività di pubblica utilità, anche in collaborazione con le Forze dell'Ordine ed enti istituzionali, nel rispetto delle competenze istituzionali;

- l'Associazione si avvale di volontari e personale con abilitazione BLSD (*Basic Life Support - Early Defibrillation*)

e utilizzo di DAE (*Defibrillatore Automatico Esterno*), garantendo adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività.

Il Presidente premesso quanto sopra passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria ed espone all'Assemblea la necessità di addivenire all'approvazione dello statuto associativo completamente riformulato in ottemperanza alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore), le cui modifiche sono state ampiamente illustrate dal Consiglio Direttivo

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea del testo dello statuto associativo nella sua redazione aggiornata, peraltro già reso noto agli associati.

Il Presidente precisa che le suddette modifiche consistono, tra l'altro

= nel prevedere nella denominazione sociale l'acronimo "ODV" oppure "Organizzazione di Volontariato";

= nell'ampliare l'oggetto sociale inserendo anche le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

= nel prevedere e disciplinare

- l'organo di controllo e il revisore legale dei conti;

- la chiusura degli esercizi sociali e la redazione del bilancio secondo le linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;

= nell'introduzione dei libri obbligatori;

= nel disciplinare lo scioglimento, l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, nonché la trasformazione, fusione e scissione della stessa.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare.

Dopo breve ed esauriente discussione l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

di approvare quanto esposto dal Presidente in ordine all'adeguamento dello statuto associativo in ottemperanza al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e per l'effetto di approvare articolo per articolo il nuovo testo dello Statuto associativo composto da n. 28 (ventotto) articoli, nella versione testè letta dal Presidente.

A questo punto il Presidente consegna a me Notaio lo Statuto nella sua redazione aggiornata e io Notaio allego detto Statuto al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", omissane la lettura, per espressa dispensa avutane dal Comparsente, udita l'Assemblea.

Esente da imposta di bollo a sensi dell'art.27-bis tabella DPR 642/72.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me
Notaio e in parte da persona di mia fiducia su cinque pagine e fin
qui della presente di due fogli del quale ho dato lettura al Compa-
rente che, trovatolo conforme alla propria volontà, lo approva e
sottoscrive con me Notaio essendo le ore undici e minuti venti

F.to Roberto Del Monte - Luisa Rossi Notaio



LUISA ROSSI
Notaio

Allegato "A" all'atto n.36054/17976 del Rep.

S T A T U T O

dell'Associazione senza fini di lucro denominata

"SOCIETA' DI EDUCAZIONE CINOFILA"

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita l'Associazione nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "SOCIETA' DI EDUCAZIONE CINOFILA" in sigla "S.E.C." ODV", apartitica e aconfessionale.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pesaro, Via Rosati n.15

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazio-

ne di "organizzazione di volontariato")

- L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati è/sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

In particolare l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione, anche non formale, con specifico riferimento all'educazione cinofila;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e ludico-educative a valore sociale;
- tutela, promozione del benessere e corretta gestione degli animali;

- promozione della cultura della convivenza responsabile uomo-animale;

- interventi e attività a carattere sociale, educativo e inclusivo a favore di persone in condizioni di fragilità, in particolare minori e giovani affetti da disabilità, disturbi dello spettro autistico o altre forme debilitanti, anche mediante progetti educativi assistiti con animali (*pet therapy*) e attività assistite con il cane.

L'Associazione può altresì svolgere attività di volontariato nell'ambito della protezione civile, della prevenzione dei rischi e del supporto alla gestione delle emergenze, in collaborazione con enti pubblici, istituzioni e soggetti competenti, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze istituzionali.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di formazione, educazione e preparazione cinofila finalizzate al supporto di attività di pubblica utilità, anche in collaborazione con Forze dell'Ordine, enti pubblici ed enti istituzionali, con particolare riferimento:

- al soccorso e al salvataggio;
- alle attività di protezione civile;
- alle attività di prevenzione e sicurezza;

il tutto nel rispetto delle competenze riservate ai soggetti istituzionalmente preposti e nell'ambito di convenzioni, protocolli d'intesa o accordi di collaborazione.

Art. 6-bis - Centro Studi e attività di ricerca e divulgazione

L'Associazione può istituire Centri Studi, osservatori, gruppi di

lavoro e strutture organizzative interne, anche permanenti o temporanee, dedicati alla formazione specialistica, alla ricerca scientifica, tecnica e applicata, alla divulgazione culturale e sociale e allo studio delle attività di pubblica utilità nel settore della cinofilia.

Tra questi, l'Associazione può istituire un Centro Studi dedicato al Cane da Pubblica Utilità, quale struttura interna priva di autonomia giuridica e patrimoniale, operante sotto l'indirizzo e il coordinamento del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce finalità, durata e modalità operative e ne nomina un Coordinatore responsabile.

Nell'ambito delle attività del Centro Studi, l'Associazione può promuovere pubblicazioni, attività editoriali e divulgative, convegni, seminari, eventi formativi e una redazione interna, anche digitale, con finalità esclusivamente istituzionali e non lucrative.

L'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art.

6 del D.lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.

L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svol-

gere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscri-

zione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è

illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

" eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

" esaminare i libri sociali;

" essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

" frequentare i locali dell'Associazione;

" essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;

" prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

" concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

" votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

" rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento

interno;

" svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

" versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

" Assemblea dei soci;

" Consiglio Direttivo;

" Presidente;

" Organo di controllo (eventuale);

" Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da

tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- " stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- " nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- " nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- " approvare il bilancio;
- " deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- " deliberare sull'esclusione degli associati;
- " deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- " approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- " deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- " deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda con-

vocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 2 (due) deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tredici (Assemblea) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 16 (sedici) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'at-

tività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

" vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

" vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

" esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

" attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- " quote associative;
- " contributi pubblici e privati;
- " donazioni e lasciti testamentari;
- " rendite patrimoniali;
- " proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- " proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- " rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- " ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili

e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere

comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117/17 (Codice del terzo Settore) oltre alle norme del Codice Civile

F.to Roberto Del Monte - Luisa Rossi Notaio